

Il punto sulle novità del DL “Alluvioni” convertito in legge



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che **con il DL n. 61 del 01.06.2023, recentemente convertito in legge n. 100 del 31.07.2023** il legislatore ha introdotto **alcune novità correlate agli interventi per fronteggiare gli eventi alluvionali del 2023**, introducendo, in particolare, le seguenti disposizioni:

- i)* azzeramento degli interessi derivanti dalla rottamazione dei ruoli;
- ii)* **ampliamento dei soggetti per cui opera la sospensione dei pagamenti delle rate di mutui e finanziamenti e dei canoni di locazione finanziaria;**
- iii)* applicazione alle locazioni riferite ad attività economiche delle norme del codice civile in luogo della disciplina prevista per le **locazioni ad uso diverso da quello abitativo;**
- iv)* la possibilità per le imprese agricole, di **ristrutturare mutui e finanziamenti con rimborso fino a 25 anni;**
- v)* ampliamento dei beneficiari della **sospensione dei termini relativi agli adempimenti contabili e societari;**
- vi)* possibilità da parte dei lavoratori, ai fini dell'accesso degli ammortizzatori sociali, di **autocertificare l'impossibilità di recarsi al lavoro;**
- vii)* la previsione per cui **l'indennità una tantum non concorre alla formazione del reddito.**

Ricordiamo che sono interessati dal provvedimento i **soggetti che alla data del 01.05.2023 avevano residenza, sede legale o operativa all'interno dei territori indicati dall'allegato al decreto (il quale indica province e comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana maggiormente colpite dagli eventi alluvionali).**

Si segnala che INPS, recentemente, ha precisato che **gli artigiani, i commercianti ed i soggetti iscritti alla Gestione Separata che intendono beneficiare della sospensione devono presentare, entro il 20.11.2023, un'apposita richiesta** utilizzando la procedura disponibile sul portale istituzionale (modulo SC101).

La Circolare è composta da N° 7 pagine inclusa la presente

Premessa

Con DL n. 61 del 01.06.2023, convertito in legge n. 100 del 31.07.2023 il legislatore ha introdotto alcune **misure a favore dei soggetti colpiti dall'alluvione, introducendo sospensione dei termini, proroghe, ed un'indennità a favore di coloro che hanno dovuto sospendere la propria attività**, oggetto di uno specifico intervento dell'INPS con circolare n. 54 del 08.06.2023.

Segnaliamo che in occasione della circolare n. 67 del 20.07.2023 e del successivo messaggio n. 2900 del 07.08.2023 INPS ha precisato che gli iscritti alla gestione separata, artigiani e commercianti, qualora vogliano fruire della sospensione, devono presentare apposita istanza utilizzando la procedura messa a disposizione dall'istituto entro il prossimo 20.11.2023.

Sono interessati dalle misure i seguenti territori:

TERRITORI COLPITI DALL'ALLUVIONE

Regione Emilia-Romagna

Provincia di Ferrara

Argenta - limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola

Provincia di Bologna

1	Bologna limitatamente alla frazione di Paleotto
2	Borgo Tossignano
3	Budrio limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso
4	Casalfiumanese
5	Castel Del Rio
6	Castel Guelfo di Bologna limitatamente alla località di capoluogo ovest
7	Castel Maggiore limitatamente alla frazione di Castello
8	Castel San Pietro Terme limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
9	Castenaso limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV aprile
10	Dozza limitatamente al capoluogo
11	Fontanelice
12	Imola limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrighanese
13	Loiano
14	Medicina limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
15	Molinella limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
16	Monghidoro
17	Monte San Pietro limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
18	Monterenzio

19	Monzuno
20	Mordano
21	Ozzano dell'Emilia limitatamente alle frazioni di Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
22	Pianoro limitatamente alle frazioni di Paleotto, Botteghino e Livergnano
23	San Benedetto Val di Sambro limitatamente alle frazioni di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle
24	San Lazzaro di Savena limitatamente alle frazioni di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
25	Sasso Marconi limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
26	Valsamoggia limitatamente alle frazioni di Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle

Provincia di Forlì Cesena

Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio Verghereto.

Provincia di Ravenna

Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo

Provincia di Rimini

Casteldelci, Montescudo, Novafeltria, San Leo, Sant'Agata Feltria.

Regione Marche

Provincia di Pesaro Urbino

Fano, Gabicce mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore, Urbino

Regione Toscana

Città metropolitana di Firenze

Firenzuola, Marradi, Palazzolo sul Senio, Londa.

Le novità del DL alluvioni

Versamenti tributari e previdenziali

Confermato con conversione in legge

Viene prevista la sospensione dei versamenti tributari e previdenziali in scadenza nel periodo dal 01.05.2023 al 31.08.2023. La sospensione opera anche con riferimento alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF operate in qualità di sostituti d'imposta.

Possono accedere alla sospensione i soggetti che al 01.05.2023 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori alluvionati.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi entro il 20.11.2023.

Tra i vari adempimenti sospesi segnaliamo, in particolare, l’IVA del mese di aprile, maggio, giugno e luglio o del primo e secondo trimestre, l’IMU 2023 con riferimento al primo acconto, le ritenute dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, la prima e seconda rata fissa 2023 dei contributi IVS artigiani e commercianti, i contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo aprile, maggio, giugno e luglio, l’invio dei flussi UNIFORMI dei mesi da aprile a luglio ed altro ancora.

Sospensione adempimenti tributari

Sono inoltre sospesi nel periodo dal 01.05 al 31.08 gli adempimenti tributari e relativi al rapporto di lavoro verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico dei datori di lavoro privati, dei professionisti, dei consulenti e CAF che operano nei territori alluvionati anche per conto di aziende o clienti non operanti in tali territori.

Sono differiti, a titolo esemplificativo, la presentazione dei modelli INTRA, della dichiarazione IVA OSS e LIPE.

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 20.11.2023.

Sospensione versamenti cartelle di pagamento ed avvisi

Viene prevista la sospensione dei versamenti, tributari e non, in scadenza nel periodo dal 01.05 al 31.08.2023 delle somme derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’Agente della Riscossione e dagli avvisi di accertamento e di addebito esecutivi.

I versamenti sospesi riprendono alla scadenza del periodo di sospensione, ovvero a decorrere dal 01.09.2023.

La sospensione trova applicazione anche con riferimento agli accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane, agli atti di ingiunzione fiscale emessi dagli enti territoriali e dagli enti affidatari, ed agli atti esecutivi emessi dagli Enti locali.

Sospensione versamenti e ademp. “tregua fiscale”

Viene prevista la sospensione, per il medesimo periodo dal 01.05 al 31.08.2023, dei termini relativi alle definizioni agevolate previste dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226 della Legge di Bilancio 2023, corrispondenti alla definizione agevolata degli avvisi bonari, degli atti del procedimento di accertamento, la regolarizzazione degli omessi versamenti.

Sono prorogati di tre mesi, invece, i termini connessi alla rottamazione quater. Di conseguenza, è differito al 30.09 il termine di presentazione delle domande di adesione, al 31.12 il termine entro cui l'Agente comunica al debitore l'accoglimento della domanda ed al 31.01.2024 il versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme da definire.

Proroga 110%

Viene prorogato al 31.12.2023 il termine di sostenimento delle spese ammesse al 110% per gli interventi effettuati su immobili ubicati nei territori alluvionali.

Sospensione giudizi

Viene prevista dal 01.05 al 31.07.2023 la sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, tributari, contabili e militari, compresa l'introduzione del giudizio, l'impugnazione e la proposizione di ricorsi, nel caso in cui almeno una delle parti al 01.05 fosse residente, domiciliata o aveva sede nei territori alluvionati.

La sospensione trova applicazione anche quando uno dei difensori ha residenza o studio legale nei predetti territori, a condizione che la nomina sia anteriore al 01.05.2023.

Indennità una tantum

Modificato con conversione in legge

Con riferimento all'indennità una tantum prevista dal DL alluvioni si segnala che INPS con circolare n. 54/2023 ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della domanda.

Possono accedere alla misura i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporto di agenzia e di rappresentanza negoziale, nonché i lavoratori autonomi o titolari di attività di impresa iscritti ad qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che al 01.05 sono residenti o domiciliati in uno dei comuni alluvionati, oppure operano esclusivamente o prevalentemente in tali comuni.

L'istituto trova applicazione nel caso in cui tali soggetti abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 01.05.2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

L'indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, nel limite massimo di 3.000 euro.

Il soggetto interessato deve presentare domanda dal 15.06 al 30.09.2023 accedendo al sito internet dell'istituto (alla voce "sostegni, sussidi ed

indennità” fino a raggiungere “punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”).

Per presentare tale domanda il soggetto interessato deve avere a disposizione SPID, CIE o CNS.

L’interessato può presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione, oppure una domanda che interessa due o più periodi, ovvero una domanda per tutti i periodi agevolati.

La domanda può essere compilata solo con riferimento ad intervalli di sospensione riferiti a periodi già trascorsi e non possono essere indicati intervalli di tempo riferito ad un periodo futuro.

In sede di conversione è stato precisato che l’indennità non concorre alla formazione del reddito.

Diritto camerale

Confermato con conversione in legge

Per le società e le imprese che alla data del 01.05.2023 avevano la sede legale o operativa o unità locali nei territori indicati sono sospesi dal 01.05 al 30.06 i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di Commercio.

Adempimenti contabili e societari

Modificato con conversione in legge

Imprese e società che al 01.05.2023 avevano sede legale, operativa o unità locali nei territori indicati possono godere di una sospensione, nel periodo dal 01.05 al 30.06.2023 degli adempimenti contabili e societari in scadenza entro tale ultima data.

La legge di conversione ha ampliato l’ambito di applicazione di tali disposizioni estendendo anche alle società ed alle imprese che in tali territori avessero la sede legale o unità locali.

Sospensione rate mutui e finanziamenti

Modificato con conversione in legge

Per le società e le imprese che alla data del 01.05.2023 avevano sede legale, operativa o unità locali nei territori indicati, oppure individuati con delibere del CDM 04.05.2023 e 23.05.2023 sono sospesi per il periodo dal 01.05 fino al 30.06, il pagamento delle rate dei mutui, dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Sono altresì sospesi i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici, beni mobili strumentali all'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale, agricola o professionale.

I versamenti sono stati differiti al 01.07.2023.

Canoni di locazione

Modificato con conversione in legge

Le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali e che hanno oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima, sono regolate dal codice civile.

Stando alla lettura della disposizione non sembra che la previsione abbia carattere temporaneo.

Mutui imprese agricole

Modificato con conversione in legge

Le imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali possono ristrutturare i mutui ed i finanziamenti a rimborso rateale e non, previa comunicazione dell'impresa stessa, per un periodo di rimborso fino a 25 Anni senza maggiori oneri.

Deroghe contratti a termine

Modificato con conversione in legge

Fino al 31.08.2023, ferma restando la durata massima di 24 mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 90 giorni anche in assenza delle causali, i contratti di lavoro a tempo determinato dei lavoratori impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

Ammortizzatori sociali

I lavoratori subordinati che si sono trovati impossibilitati alla data del 02.05.2023 a recarsi al lavoro possono accedere ad un'integrazione al reddito anche autocertificando tale circostanza.

L'integrazione viene concessa nel limite massimo di 90 giornate di sospensione dell'attività lavorativa e fino ad un massimo di 15 giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa con riferimento ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro.

Fine della Circolare N° 48/2023